

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del DPREg 192/2019

Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del DPREg 192/2019

Art. 3 Modifica all'articolo 9 del DPREg 192/2019

Art. 4 Modifiche all'articolo 12 del DPREg 192/2019

Art. 5 Entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPREg 192/2019

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) "soggetto investitore": intermediario finanziario, società di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l'iniziativa di investimento di *venture capital* nel soggetto beneficiario finale;>>

b) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

<<d bis) "intermediari finanziari": soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

d ter) "società di partecipazione": soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;

d quater) "investitori privati indipendenti": persone fisiche o giuridiche, diverse dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione, che investono fondi propri in soggetti beneficiari finali, senza essere soci della *start-up* innovativa e sostenendo interamente il rischio dell'operazione;

d quinquies) "incubatori di *start-up* innovative": soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 179/2012;

d sexties) "investitori a supporto delle piccole e medie imprese": persone fisiche o giuridiche che investono con strumenti finanziari fondi propri in piccole e medie imprese per un valore di portafoglio superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

d septies) "professionista indipendente attestatore": soggetto, designato dal soggetto investitore, iscritto nel registro dei revisori legali, che rientra in una delle seguenti categorie:

i. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

ii. studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse

abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera i.;

iii. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;>>;

c) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

<< g bis) "strumenti finanziari": le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o dell'organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in piccole e medie imprese nonché i depositi di denaro, le obbligazioni e i titoli di debito, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);>>;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Non possono essere designati professionisti indipendenti attestatori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del soggetto investitore. Il professionista indipendente attestatore non è legato al soggetto investitore e alla *start-up* innovativa e a coloro che hanno interesse all'iniziativa di investimento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. In ogni caso, il professionista indipendente attestatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del soggetto investitore o della *start-up* innovativa ovvero partecipato ai loro organi di amministrazione o di controllo.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Salvo quanto previsto al comma 1 bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;

b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in *equity* o di investimenti in *quasi-equity* strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.>>;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, i soggetti investitori possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, se:

a) unitamente all'iniziativa presentata dal soggetto investitore, è effettuato un corrispondente investimento di *venture capital*, di importo almeno pari a quello dell'iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di *start-up* innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese; oppure

b) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del *business plan* del soggetto beneficiario finale di cui all'articolo 3, comma 3, è attestata da un professionista indipendente attestatore.>>.

art. 3 modifica all'articolo 9 del DPRReg 192/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 192/2019, dopo le parole <<pari a un milione di euro.>>, sono inserite le seguenti: <<Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la

misura massima di copertura è pari al 50 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 12 del DPReg 192/2019

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, le parole <<Nel caso di cui al comma 3, lettera b),>> sono abrogate;
- b) al comma 8, la parola <<finanziatore >> è sostituita dalla parola <<investitore>>.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE